cendo anticipatamente i dazi doganali intracomunitari e — ciò che è ancora possibile soltanto in Francia e in Italia — sospendendo i dazi esterni fino al livello della tariffa doganale comune. Infine, gli Stati membri dovrebbero pure intensificare la lotta contro i fattori strutturali di rialzo dei prezzi, in particolare intensificando l'opera di razionalizzazione dell'apparato produttivo e distributivo e favorendo la mobilità dei fattori di produzione, segnatamente della manodopera, attraverso il miglioramento della formazione e del riadattamento professionali.

12. La Repubblica francese dovrebbe continuare ad attenuare il blocco dei prezzi, pur mantenendo le necessarie disposizioni per il controllo degli stessi.

13. Per favorire la stabilità dei prezzi ed anche accrescere il volume dei capitali disponibili per un finanziamento non inflazionistico degli investimenti, si raccomanda agli Stati membri di stimolare il risparmio familiare con provvedimenti appropriati.

14. Nell'interesse della stabilizzazione dei prezzi e dei costi unitari, ma altresí per favorire l'evoluzione economica. i governi di tutti gli Stati membri dovrebbero potenziare i loro sforzi nel settore della politica dei redditi e adoperarsi, attraverso discussioni coi rappresentanti delle principali categorie professionali, a ridurre lo scarto tra l'evoluzione del reddito lordo nominale, pro capite, e quella della produzione di beni e servizi in volume, pro capite. A questo riguardo, i salari meritano un'attenzione particolare in quei paesi membri nei quali i profitti, e per conseguenza il risparmio delle imprese e le possibilità di autofinanziamento degli investimenti, sono fortemente diminuiti durante questi ultimi anni, in modo assoluto o relativo. Tale osservazione vale segnatamente per il Regno dei Paesi Bassi, per il Regno del Belgio, per la Repubblica federale di Germania e per il Granducato del Lussemburgo, paesi nei quali nel 1966, rispetto al 1965 e secondo valutazioni provvisorie, l'aumento del reddito nominale lordo, per ciascun salariato, supera più del doppio l'aumento in volume del reddito nazionale lordo, anch'esso calcolato per ciascun salariato. Si raccomanda alle autorità della Repubblica francese e della Repubblica italiana di porre in atto tutti i mezzi di cui dispongono affinchè nel 1967 l'evoluzione della massa dei salari sia parallela a quella del volume della produzione.

15. Le raccomandazioni rivolte alla Repubblica italiana dovrebbero eventualmente essere modificate, per tenere conto delle conseguenze delle calamità naturali che hanno colpito di recente numerose regioni.

16. Nell'applicazione della presente raccomandazione, gli Stati membri terranno conto delle misure particolari che fossero necessarie a favore delle categorie sociali economicamente più deboli.

17. Il Consiglio esaminerà, in occasione di una sessione che si terrà nel luglio 1967 e che sarà dedicata alla politica congiunturale, l'esecuzione della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelle, addí 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1966

relativa alla proroga della sospensione parziale del dazio della tariffa doganale comune applicabile a talune parti e pezzi staccati dei reattori nucleari della sottovoce 84.59 B II a)

(66/737/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la sua decisione del 2 aprile 1962 [1], modificata da quelle del 14 maggio 1962 [2] e del 23 dicembre 1965 [3], relative alla modifica della voce

[1] GU n. 32 del 30. 4. 1962, pag. 1063/62.
[2] GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1281/62.
[3] GU n. 222 del 28. 12. 1965, pag. 3264/65.

84.59 B ed alla sospensione parziale, fino al 31 dicembre 1966, dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai reattori nucleari, alle loro parti e pezzi staccati, ivi compresi gli elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale e a uranio arricchito,

Previa consultazione del Consiglio e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché della Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo delle industrie che producono attrezzature nucleari nella Comunità ;

Considerando tuttavia che nel 1967 la Comunità rimarrà parzialmente tributaria delle importazioni di elementi di combustibile a uranio naturale destinati a taluni tipi di reattori installati nei paesi della Comunità ;

Considerando che è nell'interesse della Comunità che venga sospesa parzialmente per il 1967 l'applicazione del dazio iscritto nella tariffa doganale comune per tali prodotti, al fine di evitare che l'applicazione integrale e immediata di detto dazio gravi sul costo di funzionamento di detti reattori e sul prezzo di costo dell'energia che essi producono,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È prorogata fino al 31 dicembre 1967 la sospensione del dazio della tariffa doganale comune, decisa fino al 31 dicembre 1966 con decisione del Consiglio in data 2 aprile 1962, modificata da quelle del 14 maggio 1962 e del 23 dicembre 1965, per gli elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale della voce 84.59 B II a).

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1967.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.M.A.H. LUNS